

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 30 ottobre 2003, n. 16305

*La sussistenza della causa di incompatibilità per lite pendente può essere esclusa solo in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente formale e apparente, o artificioso, della controversia.*

*Omissis.*

8. - Con il terzo (e ultimo) motivo di gravame, il ricorrente, denunciando violazione degli art. 3 e 6 l. 23 aprile 1981 n. 154 e «lesione del diritto di difesa», censura la sentenza impugnata «per non aver tenuto nella giusta considerazione» quanto da lui dedotto «in punto di fatto e di diritto, in ordine all'artificiosità, pretestuosità e infondatezza della lite», ponendo in evidenza:

- che il giudizio penale non era ancora definito con sentenza passata in giudicato;
- che il giudizio pendente avrebbe dovuto comunque essere sospeso ai sensi dell'art. 75, 3° comma, c.p.c., essendo stato instaurato dopo la sentenza penale di primo grado;
- che l'azione risarcitoria era stata promossa dalla regione prima ancora della delibera di autorizzazione;
- che il diritto al risarcimento, del danno lamentato era comunque prescritto;
- che il termine di prescrizione poteva essere interrotto anche senza proporre domanda giudiziale.

E, inoltre:

- per aver dichiarato inammissibile la richiesta di « audizione» del presidente e del vice-presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale, al fine di chiarire se la regione intendesse, o meno, accettare l'offerta reale della somma diretta a risarcire i danni lamentati e a compensare le spese legali.

8.1. - Anche tali censure sono infondate. Invero, la sussistenza della causa d'incompatibilità per lite pendente può essere esclusa solo in presenza di elementi dai quali emerga il carattere meramente formale e apparente (oppure artificioso) della controversia in modo evidente e non equivoco, vale a dire senza la necessità di accertamenti e riscontri riservati alla cognizione esclusiva del giudice davanti al quale pende la causa addotta come motivo d'incompatibilità (Cass. 6 maggio 1999, n. 4533; 26 luglio 2000, n. 9789; 4 maggio 2002, n. 6426).

La sentenza impugnata si è espressamente richiamata a tali principi e li ha applicati correttamente, dando conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata. La corte territoriale ha infatti osservato:

- che il giudizio pendente trae origine da una situazione reale e non artificiosa, in quanto il giudizio penale si era concluso in primo grado con una sentenza di condanna, cui aveva fatto seguito in secondo grado (non l'assoluzione, ma) il proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato;
- che la (temporanea) mancanza della delibera di autorizzazione a stare in giudizio non aveva determinato l'invalidità della costituzione in giudizio della regione, ma solo la sua (temporanea) inefficacia;
- che neppure poteva assumere rilievo la circostanza che il giudizio penale sull'accertamento dei fatti fosse ancora *sub iudice*, dal momento che nessuna norma prevedeva (e prevede) l'accertamento definitivo dei fatti quale condizione di ammissibilità o di procedibilità dell'azione civile di danni;
- che l'eventuale sospensione del giudizio risarcitorio non avrebbe fatto venir meno la sua pendenza;
- che non poteva in quella sede essere deliberata l'eventuale prescrizione dell'azione civile, senza interferire nell'ambito della cognizione riservata al giudice innanzi al quale tale azione era stata promossa;
- che, non avendo la regione manifestato nei modi prescritti la volontà di accettare la somma offerta dal ricorrente a titolo di risarcimento dei danni subiti, tale volontà non poteva essere ricavata da altre fonti.

9. - Con la memoria, il ricorrente deduce ulteriormente, a sostegno della fondatezza del ricorso:

1) che il vero elemento costitutivo del danno fatto valere nel giudizio pendente sarebbe costituito (non dalla commissione di un reato, ma) dalla sentenza (definitiva) di condanna del giudice penale, in difetto della quale l'azione risarcitoria sarebbe priva del suo ineliminabile presupposto;

2) che il fatto addebitato al ..., in sede penale, doveva intendersi «connesso» con l'esercizio del mandato a lui affidato quale assessore alle acque e agli acquedotti della regione ... e che ricorrevano quindi i presupposti per applicare nella specie l'esimente prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 l. 154/81.

9.1. - Il primo di tali rilievi è palesemente infondato. Invero, come si ricava dall'art. 2059 c.c. e dal suo coordinamento con gli art. 185 e 198 c.p., non vi è dubbio che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da un reato può essere richiesto anche nel caso di estinzione del reato e, segnatamente, anche quando

tale effetto sia determinato, come nel caso di specie, dalla decorrenza del tempo necessario a prescriverlo, secondo quanto stabilito dagli art. 157 ss. c.p. (Cass. 2 febbraio 1991, n. 1003; 23 giugno 1999, n. 6400).

Il che sta a indicare che la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento (non già in una sentenza di condanna del giudice penale, ma) nella commissione di un fatto astrattamente previsto come reato (Cass. 15 marzo 2001, n. 3747; 19 febbraio 2002, n. 2380; 30 ottobre 2002, n. 15288).

9.2. - L'altro rilievo non può trovare ingresso, in questa sede, trattandosi di deduzione non formulata nelle precedenti fasi di giudizio, il cui esame implicherebbe apprezzamenti di fatto (in ordine alla sussistenza della «connessione» con l'esercizio del mandato esercitato dall'imputato, la quale richiede che il fatto addebitato sia finalizzato al perseguimento degli interessi generali che lo svolgimento di quelle funzioni comporta e non a quelli riconducibili alla sfera personale dell'amministratore o di altri soggetti privati: Cass. 6426/02, cit.) che non possono essere effettuati dal giudice di legittimità quando, come nel caso di specie, il vizio denunciato attenga all'applicazione di una norma di diritto (non già processuale, ma) sostanziale (Cass. 21 novembre 1995, n. 12020; 15 maggio 1998, n. 4910; 10 luglio 2003, n. 10840).

9.3. - Con la stessa memoria, il ricorrente sollecita in via subordinata questa corte a rimettere all'esame del giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, 1° comma, n. 4, l. 23 aprile 1981 n. 154, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., nella parte in cui contempla la pendenza di una lite con la regione quale causa d'incompatibilità all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale.

Nel ricorso si afferma, a tale riguardo, che una limitazione così incisiva del diritto di elettorato passivo, tradizionalmente prevista per i componenti degli organi elettivi degli enti locali, non sarebbe più rispondente al ruolo e alle funzioni svolte dai consiglieri regionali nel nuovo assetto istituzionale che le regioni sono venute progressivamente assumendo e sarebbe pertanto divenuta arbitraria.

Il collegio non ritiene di accogliere tale sollecitazione.

Invero, la norma che il ricorrente sospetta d'incostituzionalità risponde all'esigenza di prevenire l'insorgenza di conflitti di interesse tra i singoli componenti degli organi elettivi e l'ente territoriale.

Il giudice delle leggi ha escluso che il diverso rilievo assunto dall'impedimento costituito dalla pendenza di una lite rispetto ai consiglieri regionali e a quelli degli enti locali minori, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 ter d.l. 22 febbraio 2002 n. 13 (convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2002 n. 75) sia lesivo del principio costituzionale di eguaglianza (Corte cost., ord. n. 223 del 24 giugno 2003, cit.). Ciò premesso, si osserva che l'esigenza cui sopra si è fatto riferimento, essendo diretta ad assicurare la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (e quindi, la tutela d'interessi e di valori di indubbio rilievo costituzionale: art. 97 Cost.), può giustificare l'apposizione di limiti, anche incisivi, al diritto garantito e tutelato dall'art. 51 Cost. Deve pertanto escludersi che la causa di incompatibilità prevista per i consiglieri regionali dalla norma denunciata si ponga, sotto il profilo prospettato, in irrimediabile contrasto con la carta costituzionale. Anche perché l'ultimo comma della norma che si vorrebbe sottoporre al sindacato di legittimità costituzionale pone, proprio a tutela del diritto di elettorato passivo del consigliere regionale, un limite significativo alla sua operatività. E un ulteriore limite, non meno rilevante, è stato individuato in via interpretativa, ritenendosi con orientamento ormai consolidato (attento a cogliere, al di là del dato testuale, lo scopo pratico perseguito dal legislatore, che il controllo del giudice elettorale circa l'esistenza della lite non possa arrestarsi all'accertamento del mero dato formale relativo alla pendenza del giudizio ma, pur nel rispetto dell'autonomia del giudice della lite pendente tra le parti, debba accertare se la controversia pendente non sia meramente apparente, valutando quegli elementi di palmare evidenza che potrebbero porre in rilievo che il contenzioso si è sostanzialmente esaurito per transazione o rinuncia al giudizio, ovvero manifestamente infondata, o ancora chiaramente pretestuosa (Cass. 4 maggio 2002, n. 6426, cit.; 26 luglio 2000, n. 9789, cit.; 6 maggio 1999, n. 4533, cit.).

La questione, nei termini in cui è stata prospettata dal ricorrente, va pertanto ritenuta manifestamente infondata.

10. - Il ricorso deve essere conseguentemente respinto in ogni sua parte.

*Omissis.*